

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 116-21110 / 2014

(numero-protocollo/anno)

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 n. 99-9968/2010 del 15/07/2010 a seguito di modifica sostanziale all'impianto di cogenerazione alimentato da fonte rinnovabile ubicato nel comune di Rivoli.

Proponente: **ASJA Ambiente Italia S.p.A.**

Codice Impresa: **020203**

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- Con Determina Dirigenziale n. 99-9968/2010 la Società **ASJA Ambiente Italia S.p.A.** con sede legale in Torino, corso Vinzaglio n. 24, P. IVA 06824320011 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a olio vegetale P 995 kWe da ubicarsi nel comune di Rivoli – Via Asti;
- La Società **ASJA Ambiente Italia S.p.A.** ha comunicato in data 05/03/2014 (ns. prot. n. 38926) l'intenzione di utilizzare, nell'alimentazione dell'impianto, grassi animali fusi ad integrazione dell'olio vegetale attualmente impiegato ed autorizzato;
- La Provincia di Torino con nota del 17/03/2014 prot. n. 46052 ha comunicato alla Società che la variazione del combustibile di alimentazione si configura come modifica sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;
- La Società **ASJA Ambiente Italia S.p.A.** ha presentato in data 08/04/2014 (ns. prot. n. 60706) istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione dell'impianto;
- La Provincia di Torino ha avviato, con nota prot. n. 67911 del 17/04/2014, il procedimento sù indicato e indetto, ai sensi degli art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i apposta Conferenza dei Servizi, la cui riunione è stata convocata per il giorno 07/05/2014;
- La Società **ASJA Ambiente Italia S.p.A.** ha trasmesso con nota del 23/05/2014 (ns. prot. n. 88616) le informazioni relative ai dati di potenza termica dell'impianto e l'attestazione di avvenuta connessione alla rete del teleriscaldamento di Rivoli, come da richiesta emersa in sede di Conferenza dei Servizi.

Considerato che:

- Il grasso animale non è da considerarsi un rifiuto se possiede le caratteristiche di cui alla norma UNI TS 11163:2009: *“Biocombustibili liquidi- oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati- Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico”*;

- I grassi animali, sottoprodotti di categoria 3 ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, sono compresi nell'elenco delle biomasse combustibili utilizzabili di cui all'Allegato 1 del D.M. 6 luglio 2012;
- I grassi animali fusi saranno impiegati ad integrazione dell'olio vegetale attualmente in uso, in proporzioni variabili e modulabili secondo le periodiche necessità gestionali dell'impianto.

Considerato inoltre che:

- Successivamente al rilascio dell'autorizzazione n. 99-9968/2010 sono intervenuti provvedimenti normativi, quale la D.D. Regionale n. 145 del 02/05/2011, che definiscono i limiti di emissione per i motori ad olio vegetale in accordo con le migliori tecniche disponibili (MTD);
- Il Comune di Rivoli ricade in Zona di Piano per la Tutela e il Risanamento della Qualità dell'Aria in cui si richiede particolare attenzione al contenimento delle emissioni in atmosfera attraverso l'adeguamento degli impianti alle suddette MTD;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 6-3315 prescrive per gli impianti a biomassa ubicati in Zona di Piano il rispetto dei valori minimi dell'**indice di risparmio di energia primaria (PES)** e del **limite termico (LT)**, definiti rispettivamente dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i e dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e s.m.i. per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ad alto rendimento;
- La prescrizione di cui sopra è di fatto già prevista al punto 18 dell'Allegato A alla D.D. 99-9968/2010 con riferimento all'indice di Risparmio Energetico (IRE) definito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e sostituito con il PES dalla normativa subentrata.

Ritenuto che:

- A seguito della modifica in premessa nonché delle variazioni normative di cui sopra, si rende necessario aggiornare l'autorizzazione in essere, in particolare il "Quadro Emissioni" ed alcune prescrizioni contenute nell'Allegato A.

Visto:

- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e alla parte quinta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e s.m.i.;
- La L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.";

- Il Regolamento CE 1069/2009 “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano”;
- La L.R. 7 ottobre 2002, n. 23, recante disposizioni in campo energetico;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 6-3315, relativa all’individuazione dei siti non idonei all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biomasse;
- il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile della Provincia di Torino, approvato con D.C.P. n. 50533/2013 del 21/01/2014;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- La L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1) di apportare le modifiche di cui in premessa all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Torino con D.D. n. 99-9968/2010 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto ubicato nel Comune di Rivoli, in via Asti;
- 2) di sostituire l’Allegato A alla D.D. n. 99-9968/2010 con l’allegato A alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di includere nella presente **l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera** rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., valevole per 15 anni dalla data di emanazione del presente atto e la cui domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4) di stabilire il termine per la messa a regime degli impianti riportato *nell’Allegato A*;
- 5) di stabilire che l’impianto dovrà operare in assetto cogenerativo, garantendo il rispetto dei valori minimi dell’**indice di risparmio di energia primaria (PES)**, definito dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i.) e del **limite termico (LT)**, definito dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e s.m.i.) come specificato nell’*Allegato A* al punto 18;
- 6) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Rivoli, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'ASL TO3 per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/06/2014

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Pavone

ALLEGATO A	Parte 1: SCHEDE DESCRITTIVA
Asja Ambiente Italia – Rivoli -	CODICE IMPRESA: 020203

<i>Proponente</i>	ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.
<i>Codice fiscale</i>	06824320011
<i>Sede legale</i>	Torino – Corso Vinzaglio 24
<i>Attività dell'Impresa</i>	Installazione e gestione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e rifiuti
<i>Ubicazione impianto</i>	Rivoli - Cascine Vica - via Asti
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto alimentato a olio vegetale e grassi animali per la produzione di energia elettrica e calore

L'impianto è costituito da:

- area di deposito olio lubrificante e urea;
- serbatoi di stoccaggio olio vegetale/grassi animali (3 x 35 m³);
- unità di trattamento combustibile;
- trasformatore e sistemi di connessione alla rete elettrica in media tensione;
- sistemi di scambio termico per l'alimentazione delle utenze termiche.
- Motore a ciclo diesel accoppiato ad alternatore con le seguenti caratteristiche:
 - potenza primaria immessa col combustibile (olio vegetale): 2700 kW nominali, depotenziato a 2450 kW;
 - potenza elettrica nominale: 995 kW;
 - potenza termica recuperabile in cogenerazione: 990 kW circa.
- Sistemi di abbattimento degli inquinanti:
 - Catalizzatore ossidante per CO, idrocarburi e particolato;
 - Sistema catalitico selettivo (SCR) per l'abbattimento degli ossidi di azoto.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dalla Società unitamente all'istanza di autorizzazione.

ALLEGATO A
Parte 2: QUADRO EMISSIONI
ASJA Ambiente Italia S.p.A.

 Codice impresa: **020203**

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
1	MOTORE COGENERATIVO	160	6500	POLVERI TOTALI	20		I + A	CATALIZZATORE OSSIDANTE RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA (SCR)	11	i valori di concentrazione sono riferiti ai fumi secchi e a un contenuto volumetrico di ossigeno pari al 5% a 0°C e 0,101 Mpa
				C.O.T.	50		I + A			
				CO	200		SME			
				NO _x (COME NO ₂)	200		SME			
				SO _x (COME SO ₂)	50		I + A			
				NH ₃	15		I + A			

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

ALLEGATO A	Parte 3: PRESCRIZIONI
Impresa: ASJA Ambiente Italia S.p.A.	Codice impresa: 020203

Emissioni in atmosfera

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione, fissati nel **Quadro Emissioni** del presente Allegato A, rappresentano la massima **concentrazione media oraria** di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati, salvo quando diversamente specificato.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato A.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento, di arresto e di guasto impianto.
5. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve adottare immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
6. La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata al Sindaco del Comune interessato, alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A. competente per territorio, come previsto dal combinato disposto dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000 dall'art. 269 co.5 del D.Lgs 152/2006, con almeno 15 giorni di anticipo. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
7. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (**autocontrolli iniziali**), l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, ad eccezione di quelli misurati in continuo, nonché della concentrazione e del flusso di massa del carbonio organico totale (acronimo C.O.T.) con il metodo indicato al punto 16 (F.I.D.).
8. L'impresa dovrà inoltre effettuare, sulle emissioni provenienti dal motore (**punto di emissione n. 1**), **misurazioni in continuo** delle concentrazioni di NO_x, CO, O₂, temperatura e, se necessario, del vapore acqueo. Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (indicato con S.M.E.) deve essere gestito in osservanza a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ('Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione') e tarato alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio.

9. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento, salvo laddove diversamente specificato, a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle eventuali indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (S.M.E.) deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Dovrà inoltre essere misurata in continuo e registrata nel sistema SME la quantità di energia elettrica e termica utile prodotta. Le registrazioni dei dati devono essere conservate in stabilimento, su supporto informatico, per 5 anni, a disposizione degli enti preposti al controllo.
10. L'impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti, una **relazione tecnica** descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle modalità di gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da A.R.P.A. Piemonte.
11. L'Impresa dovrà inoltre segnalare al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e alla Provincia di Torino, con opportuna comunicazione scritta, qualsiasi interruzione superiore alle 24 ore consecutive nel funzionamento della strumentazione per il monitoraggio in continuo, specificandone le cause ed eventualmente le tempistiche per il ripristino.
12. I principi di misura per il monitoraggio in continuo dovranno essere conformi a quelli indicati nel capitolo F dell'Allegato II al D.M. 31 gennaio 2005 (riassunti nella tabella seguente), in relazione alle caratteristiche emissive dell'impianto oggetto dell'autorizzazione.

CO	NDIR, FTIR
NOx	Chemiluminescenza , NDIR, FTIR, NDUV
TEMPERATURA	Termometria
VAPORE ACQUEO	NDIR, FTIR, Psicometrico
O ₂	Paramagnetico, Ossido di zirconio

13. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi per la verifica dei parametri indicati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A che non sono monitorati in continuo, deve essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ed eseguito secondo le tempistiche previste nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli" a decorrere dall'ultimo autocontrollo effettuato. E' consentito all'Impresa, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito - salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Provincia di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità.
14. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici delle emissioni.
15. Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli iniziali ex art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 entro 60 giorni dalla data di effettuazione e di quelli periodici con la relazione annuale, di cui al punto 25, alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito:
http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm.

16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
NO _x	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
O ₂	UNI EN 14789:2006	ISO 12039:2001
NH ₃	M.U. 632 del Manuale 122	
C.O.T.	UNI EN 12619:2002* - UNI EN 13526:2002*	---
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

*allegato III parte VI della Parte V del D.Lgs. 152/2006, eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30'.

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono, inoltre, essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Energia

18. Al fine di garantire un'elevata efficienza energetica complessiva e un adeguato risparmio di energia primaria e di emissioni di CO₂, nonché di rispettare i requisiti minimi della D.G.R. n. 6-3315 del 30/1/2012, il Gestore dovrà esercire l'impianto in modo da rispettare i valori minimi sotto riportati dei parametri PES (risparmio di energia primaria) e LT, definiti rispettivamente dal D.Lgs. 20/2007 e s.m.i. e dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ad alto rendimento:

$$PES > 0,10$$

$$LT > 0,15$$

Si evidenzia che il calore impiegato per il riscaldamento dei serbatoi di stoccaggio del combustibile non è computabile al fine del calcolo dei suddetti parametri.

19. Contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, l'impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di regime di cui al punto precedente.

Biomasse combustibili

20. l'impianto potrà utilizzare esclusivamente oli vegetali derivanti da ordinari cicli di produzione, oli esausti di frittura rigenerati e grassi animali conformi alla norma UNI TS 11163:2009: *“Biocombustibili liquidi - oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati- Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico”*.

Acque

21. non sono previsti impieghi idrici salvo per gli usi civili.

Rifiuti

22. L'Impresa si impegna a gestire tutti i rifiuti generati dall'attività nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV, art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Rumore

23. L'Impresa dovrà verificare entro sei mesi dall'inizio dell'attività dell'impianto, il rispetto dei limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, secondo la zonizzazione del comune di Rivoli.

Connessione alla rete elettrica

24. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione in media tensione, come da preventivo proposto da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui alla nota di integrazione all'istanza pervenuta in data 06/04/2010 (prot. n. 279438).

Relazione annuale

25. Il Gestore dovrà redigere una relazione annuale relativa all'anno solare precedente, contenente i seguenti dati:

- risultati degli autocontrolli periodici delle emissioni in atmosfera di cui al punto 13.
- numero di ore di attività, consumo complessivo di combustibile e relativo potere calorifico inferiore medio, produzione di energia elettrica e termica utile, calcolo dei rendimenti energetici e dei parametri PES e LT definiti rispettivamente dal D.Lgs. 20/2007 e dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas n. 42/2002 e s.m.i.;
- biomassa combustibile utilizzata, con indicazione di quantità, tipologia, fornitore, luogo di origine e filiera di approvvigionamento;

Tale relazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune di Rivoli. L'impresa dovrà inviare comunicazione alla Provincia di Torino qualora intenda apportare modifiche al progetto che comportino variazioni dell'impianto rispetto a quanto descritto nella presente autorizzazione.